



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 06.09.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel maggio 2004 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per 5.000,00 euro al quale risultava abbinata una linea di fido rotativa (c.d. *revolving*) nei limiti della disponibilità finanziaria concessa, la quale viene mese per mese ripristinata attraverso versamenti rateali che il sovvenuto si impegna a effettuare. Tale modalità, che caratterizza la struttura rotativa del credito, consente al beneficiario una rilevante flessibilità di utilizzo.

Estinto il finanziamento, il ricorrente chiedeva e otteneva nel maggio 2006 un utilizzo di tale linea di credito per 4.000,00 euro e successivamente, sempre a valere sulla stessa linea di credito, due ulteriori finanziamenti rispettivamente per 2.200,00 euro (ottobre 2006) e per 2.800,00 euro (novembre 2008).

Con reclamo del 10 gennaio 2011, prodotto per il tramite del proprio legale, osservava che – a fronte di erogazioni pari complessivamente a 9.000,00 euro (corrispondenti cioè alla somma dei tre utilizzi) – aveva già versato 7.500,00 euro, risultando tuttavia ancora debitore di una somma sostanzialmente pari a quella rimborsata. Lamentava l'irregolarità del finanziamento rilevando l'assenza delle informazioni minime prescritte dal d. lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario, d'ora in avanti tub); la scorrettezza della pratica commerciale attraverso la quale il contratto era stato collocato e la sua conseguente



contrarietà a quanto previsto dall'art. 21 segg. d. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo); l'eccessiva onerosità del prestito e il dubbio sul possibile superamento del tasso soglia ex l. n. 108/1996. Concludeva eccependo la nullità del contratto con richiesta di restituzione della sola differenza tra il prestito concesso e quanto già rimborsato.

A fronte del silenzio dell'intermediario, con ricorso del 27 aprile 2011, sempre prodotto per il tramite del suo legale, ripropone a questo Collegio le medesime contestazioni e espressamente chiede che venga dichiarata la nullità del contratto di finanziamento per la violazione delle norme imperative sopra richiamate nonché dell'art. 1175 cod. civ., riconoscendosi – per l'effetto – debitore della sola differenza tra l'importo concessogli in prestito (9.000,00 euro) e quello rimborsato (7.500,00 euro), con salvezza del diritto al risarcimento dei danni.

Costitutosi, l'intermediario lamenta la genericità dei motivi di ricorso; osserva che nessuna violazione della disciplina di trasparenza bancaria sarebbe nel caso di specie rilevabile, essendo i moduli contrattuali completi di tutti i dati richiesti; che il cliente ha puntualmente ricevuto, senza mai contestarlo, il rendiconto mensile comprensivo, tra l'altro, del riepilogo delle condizioni applicate, delle voci di spesa, dell'indicazione dei rimborsi effettuati e dell'entità della linea di credito disponibile. Chiede pertanto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.

DIRITTO

Muovendo, per ragioni di logica espositiva, dalle eccezioni del ricorrente afferenti la supposta violazione della disciplina del codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette, da un lato; dalle perplessità avanzate in tema di superamento del tasso soglia anti – usura, dall'altro, mette conto rilevarne, *in limine*, la loro infondatezza.

La prima in quanto, diversamente dalle modalità di commercializzazione di prodotti finanziari della specie più volte stigmatizzate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, quelle in oggetto risultano significativamente diverse sia perché l'affidamento non è nel caso di specie collegato all'utilizzo di una carta di credito sia perché non è stato concesso in occasione di diverso autonomo finanziamento ma risulta accessorio al contratto principale sottoscritto, come si è visto, nel 2004.

Del pari, quanto alla seconda, non consta che il TEG applicato al finanziamento in rassegna, sebbene leggermente più elevato rispetto a quello dichiarato dal resistente, abbia ecceduto i limiti della soglia relativa alla categoria di riferimento.

Per contro, il contratto di finanziamento concluso nel 2004, ancorché abbia a oggetto la concessione della descritta linea di credito al cliente, non riporta le condizioni applicabili agli eventuali futuri utilizzi con modalità *revolving* né l'entità della disponibilità finanziaria riconosciuta (disponibilità pertanto non predeterminata ma di volta in volta adeguata, come lo stesso resistente riconosce, alla richiesta del cliente). Qualche più dettagliata informazione è fornita solo in occasione della prima richiesta di utilizzo del maggio 2006 attraverso il relativo modulo prestampato. Sul piano della trasparenza informativa, risulta in particolare pretermessa l'esigenza dell'oblato di conoscere l'effettivo orizzonte temporale dell'impegno assunto (e anche, di conseguenza, l'ammontare degli interessi complessivamente dovuti). L'indicazione del numero delle rate contenuta nel modulo di richiesta è, infatti, approssimativa, calcolata unicamente sulla base del TAEG solo ivi riportato (non perciò nel contratto), senza considerare gli ulteriori oneri e, soprattutto, i costi assicurativi mese per mese addebitati in conto.

Non a caso, la tipologia contrattuale (linea di fido a uso rotativo) da cui scaturisce questa controversia è stata fatta oggetto, col provvedimento della Banca d'Italia del 29 ottobre



2010, di misura inibitoria nei confronti dell'intermediario resistente. Ciò in ragione di caratteristiche anche intrinsecamente idonee a vulnerare alcuni fondamentali presidi di correttezza e lealtà nel mercato del credito.

La sanzione prevista dalla legge a fronte dell'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 117, co. 4 del tub ("i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora") non consiste tuttavia, come richiesto dal ricorrente, nella nullità del contratto ma nell'integrazione automatica delle relative clausole secondo quanto previsto dal successivo settimo comma della menzionata disposizione.

Reinterpretata in questo senso la domanda, consegue la ricorrenza del ridotto meccanismo di sostituzione automatica, trovando così applicazione "il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto" [art. 117, co. 7, lett. a), vigente all'epoca dei fatti].

Sulla denunciata eccessiva onerosità del finanziamento, risulta agli atti che il resistente ha proceduto giornalmente a computare a capitale gli interessi maturati. La nota deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (attuativa dell'art. 120, co. 2, del tub) autorizza siffatta capitalizzazione solo per i conti correnti bancari, peraltro a condizione che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi.

Questo Collegio non può in proposito che confermare l'indirizzo ormai più volte espresso con riguardo a operazioni similari a quella oggetto di questa decisione, e cioè che, essendo il finanziamento in discorso estraneo al ridotto ambito applicativo, non sono da ritenere operanti eccezioni alla portata della più generale prescrizione di cui all'art. 1283 del codice civile, con conseguente impossibilità di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata finché non sopravvenga domanda giudiziale o convenzione tra le parti posteriore alla scadenza (cfr. decisioni nn. 597/2011; 1043/2011; 1668/2011; 1172/2011).

E', del pari, orientamento ormai consolidato espresso nelle appena citate decisioni quello che il rapporto in oggetto, caratterizzato dalla flessibilità di utilizzo del prodotto entro i limiti della disponibilità finanziaria concessa, nel creare a favore del sovvenuto una disponibilità di fondi, replica caratteristiche strutturali e tipologiche dell'apertura di credito bancario (art. 1842 segg. cod. civ.). La disciplina di tale contratto, al quale risulta maggiormente prossimo l'atipico fido rotativo in argomento, prevede nel diritto vivente che i versamenti effettuati dal cliente, in quanto aventi preminente natura di atti ripristinatori della disponibilità originariamente garantita, non potrebbero essere assoggettati alla disciplina dei pagamenti. Per l'effetto, gli importi versati andrebbero perciò per intero imputati a capitale e la remunerazione del finanziamento conteggiata separatamente.

L'intermediario dovrà pertanto provvedere a ricalcolare gli interessi sul finanziamento sulla scorta delle riferite indicazioni.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento della nullità della corrispondente clausola, il Collegio dichiara indebita la pretesa dell'intermediario per interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI